

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1955

(59^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERABONA

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del genio civile » (712) (Di iniziativa del deputato Macrelli) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 977, 980
AMIGONI, relatore	979, 980
CANEVARI	978
CAPPELLINI	978, 979
CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	980
CROLLALANZA	977
PORCELLINI	979
RESTAGNO	978
TERRAGNI	979
ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	977, 978, 979

« Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (732) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	975, 976, 981, 982, 983
AMIGONI, relatore	976, 981, 982, 983
CANEVARI	976

CAPPELLINI	Pag. 976
CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	976, 983
MASSINI	976
VACCARO	976

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Canevari, Caporali, Cappellini, Cerabona, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Sanmartino, Terragni, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per i lavori pubblici Caron.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) ».

Nella precedente seduta si deliberò di chiedere il parere della Commissione finanza e tesoro sugli emendamenti presentati, che importavano un aumento di spesa. Tale parere

non ci è ancora pervenuto; prospetto pertanto l'opportunità che la discussione venga nuovamente rinviata.

MASSINI. L'attuale provvedimento si trascina ormai non da mesi, ma da anni. Si era chiesto un adeguamento delle indennità, in quanto esse erano assolutamente irrisorie, e dopo molte trattative si è ottenuta una piccola modifica in senso più favorevole. Ma se ora vogliamo ancora attendere il parere della 5^a Commissione, gli interessati, che aspettano da tanti anni questi pochi soldi di aumento, finiranno per morire prima di poterli ottenere.

Chiedo dunque che si proceda nella discussione del disegno di legge senza ulteriori ritardi.

CAPPELLINI. Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo ed agli onorevoli colleghi che nell'ultima riunione la discussione del provvedimento fu rinviata all'unico scopo di accertare l'esistenza della copertura finanziaria in relazione agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Sulla indennità di malaria vi fu da parte mia una proposta alla quale si può facilmente rinunciare, in quanto io stesso, avendo esaminato più a fondo la questione, mi sono accorto che tale proposta avrebbe modificato la situazione di altre categorie che godono della medesima indennità.

VACCARO. Del resto, la malaria in Italia può dirsi ormai debellata; nella mia Calabria essa non esiste veramente più, anche in zone prima infette, come Sibari ed il Crotonese.

PRESIDENTE. Non possiamo non tener presente il fatto che da tempo le categorie interessate attendono l'attuale disegno di legge, e che pertanto sarebbe opportuno vararlo con la massima sollecitudine.

Devo tuttavia far notare che non sono ancora trascorsi gli otto giorni regolamentari dalla richiesta del parere della 5^a Commissione, che è avvenuta il 13 ottobre.

AMIGONI, *relatore*. Sono d'accordo sulla opportunità di passare oggi stesso alla votazione del disegno di legge, modificandolo però

in relazione agli aumenti da me proposti ed accettati dal Governo.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è assolutamente d'accordo sull'urgenza del provvedimento, ed è anche d'accordo sull'opportunità di accogliere parzialmente gli aumenti proposti dal relatore.

L'unica obiezione avanzata dal mio Ministero concerne le indennità di alloggio: il Governo chiede che resti fermo l'articolo 3, che prevede le indennità di alloggio secondo le nuove tabelle recentissimamente approvate dall'A.N.A.S., in quanto, se modificassimo oggi tali indennità, comincerebbe una specie di rincorsa tra i vari dipendenti del Ministero dei lavori pubblici per ottenere pari aumenti.

Io credo che lo spirito che ci dovrebbe animare in questo momento dovrebbe essere quello di fare una cosa buona, sia pure senza arrivare alla perfezione totale, ma di farla presto.

Abbiamo, una volta tanto, tutti i pareri favorevoli: perfino quelli del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio!

Assicuro quindi formalmente la Commissione che, entro i limiti degli aumenti accettati dal Governo, sussiste la copertura finanziaria.

VACCARO. Questa dichiarazione formale dell'onorevole Sottosegretario ci permette di procedere con tranquillità nella discussione.

CANEVARI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sembra anche a me che questa formale dichiarazione circa la esistenza della copertura finanziaria, che ci perviene dal rappresentante del Governo, renda praticamente inutile il parere della Commissione finanze e tesoro; tuttavia per un ultimo scrupolo, propongo di interrompere questa discussione per intervenire presso la 5^a Commissione, che è attualmente riunita, affinché esprima il suo parere seduta stante.

AMIGONI, *relatore*. Questa è la migliore soluzione!

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Riprenderemo più tardi la discussione di questo disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del genio civile » (712) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Macrelli: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del genio civile », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei avanzare una questione di ordine preliminare; e lo faccio con un senso di trepidazione, perchè so che il collega Macrelli insiste, e credo che anche la Commissione sia convinta della necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge.

La mia proposta tende ad ottenere una sospensiva, ma non un rinvio alle calende greche.

Il pensiero del Governo è questo: la legge delega, che è stata approvata nel dicembre 1954, prevede tra l'altro il riordinamento delle carriere; alcuni colleghi, i quali hanno partecipato alla discussione e fanno parte della Commissione interministeriale, sanno che l'articolo 2 prevede l'organizzazione dei gradi, delle qualifiche ecc.

Agli onorevoli colleghi che dovessero avere il timore di un lungo rinvio del provvedimento in esame faccio presente che la legge delega è già stata approvata, e che entro il 10 gennaio 1956 il Governo è tenuto a proporre tutti i provvedimenti che riguardano il riordinamento delle carriere: tra queste disposizioni senza dubbio vi sarà anche quella concernente la categoria dei disegnatori del Corpo del genio civile.

Pertanto, mentre il disegno di legge è stato presentato il 2 aprile 1954, quando la legge delega era ancora in discussione, oggi non vi è più l'urgenza che lo aveva ispirato, in quanto siamo ormai alla vigilia dell'approvazione di quel riordinamento delle carriere, che contem-

plerà senza dubbio anche la categoria cui l'attuale provvedimento si riferisce.

Desidero fare ancora un'altra osservazione, dopo di che la Commissione sarà arbitra di decidere come vorrà (ed io stesso dichiaro fin da ora che non mi varrò del mio diritto, come rappresentante del Governo, di chiedere la remissione in Aula del provvedimento, in quanto non vorrei che la Commissione fosse prevenuta, nella sua decisione, dal pensiero di un possibile uso, da parte del Governo, di questo diritto). E l'osservazione che desidero fare è questa: come sanno bene, in ispecie, gli onorevoli colleghi sindacalisti, vi sono moltissime altre categorie che avrebbero interesse ad avere simili disposizioni: basti pensare ai guardiani idraulici, cui si riferiva il disegno di legge presentato qualche tempo fa dal senatore Tomè, e che noi abbiamo pregato di rinviare, in quanto il Governo sta già attuando i provvedimenti di carattere generale che contempleranno anche quella particolare categoria.

Ora, io riconosco che non sarebbe un gran male anche se questa proposta di legge fosse approvata, in quanto essa potrà essere poi richiamata in sede di legge delegata; dobbiamo però tener presente il fatto che ci sono dei diritti di altri che in questo momento vengono misconosciuti, perchè gli interessati non hanno dei patrocinatori così validi ed autorevoli come l'ottimo collega ed amico Macrelli.

CROLLALANZA. Mi rendo conto delle considerazioni che sono state prospettate a sostegno di un eventuale accantonamento del disegno di legge, ai fini di un più vasto riordinamento di tutte le carriere del personale; senonchè, qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha già avuto l'approvazione della Camera dei deputati e che comunque riguarda una categoria relativamente modesta, dal punto di vista numerico, di personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici; categoria benemerita, e che ingiustamente fino ad oggi è stata assegnata ad un ruolo inferiore alle sue capacità ed anche ai titoli di studio di cui è in possesso.

Il provvedimento ha quindi una sostanziale giustificazione; ed io sono sicuro che la legge delega, anche se noi oggi soprassedessimo dall'esaminare ed approvare la proposta di legge

Macrelli, inquadrerebbe certamente nel gruppo B i disegnatori del Genio civile. Ebbene, se non ci fosse la circostanza alla quale ho già accennato, di un provvedimento sul quale uno dei due rami del Parlamento si è già pronunciato, io potrei anche essere d'accordo sulla proposta di rinvio; ma allo stato delle cose, in considerazione del fatto che non si tratta di uno dei grossi problemi riguardanti il personale, ma di un problema che noi possiamo ritenere sarebbe senz'altro risolto dalla legge delega, così come viene sottoposto oggi al nostro esame, io proporrei di approvare la proposta di legge Macrelli.

Vorrà dire che a suo tempo la legge delega avrà già superato uno dei tanti problemi dei quali si deve occupare.

RESTAGNO. Mi associo alle considerazioni svolte dal collega Crollanza, per una serie di motivi.

Da un punto di vista puramente formale e procedurale, le considerazioni del rappresentante del Governo consiglierebbero di attendere; ma noi sappiamo che molte volte attendere vuol dire rinviare, se non alle calende greche, in quanto c'è in questo caso una scadenza fissa, però sempre senza sapere quando ad un determinato problema si metterà il punto.

Noi siamo ancora sotto l'impressione degli interventi che sono stati tenuti ieri in Aula in sede di bilancio dei lavori pubblici: abbiamo sentito illustrare le condizioni gravissime in cui si trova tutto il complesso della burocrazia di questo Ministero, che ha un'importanza eccezionale e che è necessario sia sistemato il più presto possibile.

Del resto, anche nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo mi è parso di non vedere un drastico atteggiamento negativo. Pertanto, anche tenendo presente il fatto che, come è già stato osservato, il disegno di legge ha avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, la Commissione dovrebbe passare senz'altro alla votazione del provvedimento in esame.

CAPPELLINI. Nell'associarmi alle osservazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, vorrei altresì far presente che questo

disegno di legge fu votato dall'altro ramo del Parlamento con 39 voti favorevoli su 41 deputati presenti e votanti, e cioè quasi all'unanimità, per cui mi sembra che noi possiamo senz'altro procedere alla votazione, dato che siamo tutti d'accordo.

Per quanto concerne la legge delega, se essa prevederà dei miglioramenti anche per la categoria contemplata dal disegno di legge Macrelli, ebbene, troverà già la strada aperta da questo provvedimento.

CANEVARI. Io vorrei far osservare che siamo stati piuttosto sfortunati per quanto riguarda il disegno di legge proposto dal collega Tomè: allora noi abbiamo acceduto alla richiesta, fatta dal rappresentante del Governo, di rinviare il disegno di legge in attesa dei provvedimenti che sarebbero stati emanati in base alla legge delega. Devo riconoscere che abbiamo fatto male, perchè da quel tempo ad oggi sono trascorsi quasi due anni...

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Allora la legge delega non era ancora stata approvata!

CANEVARI. Però, se avessimo approvato allora il disegno di legge Tomè, la legge delega avrebbe percorso ugualmente la sua strada, e sarebbero stati soddisfatti i guardiani idraulici, che ora abbiamo proprio scontentati per la mancanza di un provvedimento che sarebbe poi costato ben pochi sacrifici all'Erario.

Io faccio voti che questo disegno di legge, al quale aderisco ed al quale darò il mio voto, costituisca la spinta anche per altri provvedimenti del genere che fino ad oggi non sono intervenuti, per rendere giustizia od altre categorie fino ad oggi dimenticate.

Faccio presente inoltre — e questo per me ha la maggiore importanza — che il voto che noi dovremmo dare su questo disegno di legge non è soltanto di ordine tecnico o amministrativo, ma in questa circostanza assume un valore politico. Infatti, per un motivo che non ha alcuna importanza dal punto di vista economico, noi verremmo a scontentare una categoria di funzionari dello Stato veramente be-

nemerita; il che veramente sarebbe un grave errore di ordine politico.

PORCELLINI. Per quanto è stato detto finora, io credo che sarebbe superfluo rinviare il disegno di legge come è desiderio del rappresentante del Governo. L'onorevole Sottosegretario deve agire in questo modo; noi però dobbiamo tener presente il fatto che i colleghi della Camera dei deputati hanno già deliberato in merito, e che la legge, sebbene presentata nel 1954, è ancora di viva attualità.

Da allora ad oggi è aumentato il malumore e il malcontento a tutto danno del rendimento degli uffici del Genio civile. La buona volontà non basta, c'è carenza assoluta di personale, carenza qualitativa e quantitativa. Questo disegno di legge non rappresenta una sovrapposizione alla legge delega (essa verrà quando verrà, la nostra esperienza politica ci insegna che possono sopravvenire dei rinvii), ma un provvedimento che dimostrerà le buone intenzioni della Commissione verso questa categoria. Il senatore Cappellini ci ha ricordato che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera quasi all'unanimità. Noi ne teniamo conto e spero che la Camera dei deputati farà altrettanto quando le perverranno disegni di legge approvati all'unanimità dal Senato.

TERRAGNI. Dopo quanto è stato detto non posso far altro che associarmi alla comune intenzione dei colleghi. Comprendo perfettamente il punto di vista dell'onorevole Sottosegretario che chiede di attendere l'attuazione della legge delega ma noi abbiamo serie ragioni per dubitare che tale attuazione avvenga nel tempo previsto. Ritengo sia molto più opportuno dare una sistemazione ai disegnatori del Corpo di genio civile i quali da trenta anni vi aspirano, anche perchè si tratta di funzionari di ordine modesto che esplicano il loro lavoro con diligenza.

CAPPELLINI. Prendo di nuovo la parola per una precisazione che desidero segnalare al rappresentante del Governo. Debbo dirgli infatti che il relatore di questo disegno di legge alla Camera ha iniziato la sua relazione con queste parole: « Onorevoli colleghi, questo disegno di legge mira a sanare un vecchio er-

rore che, per quei fenomeni di inerzia che esistono nella nostra Amministrazione e nella nostra stessa legislazione, non è stato mai corretto ».

AMIGONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame, già approvata dalla Camera, tende a sanare una anomalia esistente nella nostra Amministrazione.

Con legge 5 ottobre 1920, n. 1431, si stabilì la formazione di un ruolo organico dei disegnatori del Genio civile sino allora considerati « disegnatori straordinari ». In tale occasione venne inquadrata quella sola parte del personale che venne ritenuta in possesso dei requisiti richiesti. Il ruolo venne compreso fra quelli della 2^a categoria tecnica.

Col decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il personale statale venne suddiviso nei gruppi A, B, C, ed i disegnatori del Genio civile vennero compresi nel gruppo C per una evidente anomalia. Infatti, tutti gli appartenenti alla 2^a categoria tecnica vennero riconosciuti come appartenenti al gruppo B, compresi i disegnatori delle diverse amministrazioni e cioè del Corpo di Commissariato militare, dell'Istituto geografico militare, delle Direzioni di Artiglieria e dell'Ufficio geologico. Inoltre è da tener presente che il titolo di studio richiesto per essere ammessi ai concorsi è il diploma di scuola media superiore, e che le mansioni affidate ai disegnatori sono caratteristiche del gruppo B.

Conseguenza di questa anormale situazione è che non vi sono aspiranti ai concorsi per la assegnazione dei posti di ruolo per disegnatori del Genio civile, con grave danno per la stessa Amministrazione.

La proposta di legge, che sana una evidente anomalia, è pertanto, a giudizio del relatore, da approvarsi nel testo approvato dalla Camera.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho già detto che sono d'accordo sul merito; infatti la questione attuale giace nei tavolini del Ministero dal 1951. Io sollevavo soltanto una questione pregiudiziale che ho posto sotto

forma di sospensiva o rinvio e sulla quale insisto ancora.

AMIGONI, *relatore*. Poichè il rappresentante del Governo, che ha sollevato eccezioni circa la discussione attuale, è del parere che il provvedimento possa essere approvato, mi pare che implicitamente abbia detto che la legge delega lo approverà. Nessun danno quindi potrà derivare da una approvazione anticipata.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici desidero far notare che la Camera ed il Senato si trovano in due situazioni diverse per quanto riguarda l'approvazione di questo disegno di legge. Il 28 luglio, data in cui la Camera votò a favore di questo disegno di legge, la legge delega non era ancora operante; oggi la nostra Commissione deve tener conto di una legge già operante, come è stato ricordato dal Sottosegretario Zelioli. Questo per quanto riguarda la questione sospensiva; per quanto riguarda il merito, pur dichiarando fin d'ora di rimettermi a quello che è il parere della Commissione, io sento il bisogno di far presenti due cose: 1) che questo provvedimento è stato auspicato dal nostro Ministero da moltissimo tempo; 2) che ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto strana perchè soltanto i disegnatori della nostra Amministrazione sono di gruppo C, mentre i disegnatori di tutte le altre Amministrazioni sono di gruppo B. Questa ingiustizia balza subito agli occhi e deve essere eliminata.

Inoltre, dal momento che con le cifre si può dimostrare plasticamente una situazione, recorderò che noi abbiamo una vacanza di 121 posti su 226. Anche per questo motivo noi, come Amministrazione tecnica, ci auguriamo che il problema venga risolto, ma, di fronte alla situazione che si è venuta a creare qui, noi ci rimettiamo volentieri a quello che la Commissione vorrà decidere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta sospensiva

avanzata dal Sottosegretario di Stato Zelioli Lanzini.

(Non è approvata).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo C) del Corpo del Genio civile è soppresso.

È istituito il ruolo organico dei disegnatori (gruppo B) del Corpo del Genio civile di cui alla seguente tabella:

Ruolo di disegnatori.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Disegnatore capo di 1 ^a classe	20
VIII	Disegnatore capo di 2 ^a classe	30
IX	Disegnatore principale . . .	55
X e XI	Disegnatore e disegnatore aggiunto	121
Totale . . .		<u>226</u>

Al personale del ruolo suddetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli di gruppo B del personale civile dell'Amministrazione dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale del Genio civile.

(È approvata).

Art. 2.

I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati che siano forniti della maturità artistica conseguita presso i licei artistici o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o del diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, o della patente

di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegnatori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire.

Il personale che, alla data medesima, si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sarà collocato nel grado XI del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado XI del ruolo soppresso, e con anzianità di grado decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

Al personale così trasferito verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado IX, X e XI, sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado goduta in detto ruolo.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado VII del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale di grado IX del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianità di almeno dieci anni, e che abbia conseguito la promozione al grado VIII nel nuovo ruolo.

I periodi di anzianità richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo.

Tale riduzione non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in fruire per conseguire più di una promozione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Ripresa della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Adeguamento di indennità varie al personale di custodia e di guardia delle opere idrauliche e di bonifica (ufficiali e guardiani idraulici) » (732).

PRESIDENTE. Malgrado il nostro intervento presso la 5ª Commissione, il Presidente Bertone ha fatto presente di essere occupatissimo nella direzione di un importante e movimentato dibattito e di essere pertanto impossibilitato a fornirci il parere che abbiamo richiesto.

Questa situazione, in aggiunta alla formale dichiarazione del Sottosegretario di Stato Caron, ci consente di procedere nell'esame del disegno di legge.

Poichè non sorge opposizione, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

La misura dell'indennità di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 9.000 annue per i magazzini classificati di 1ª classe e a lire 6.000 annue per i magazzini classificati di 2ª classe.

Il compenso previsto dal terzo comma dell'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o più magazzini, è elevata a lire 1.500 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennità che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.

AMIGONI, *relatore*. Tutte le cifre dell'articolo 1 debbono essere raddoppiate. Propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire le parole « lire 9.000 » con le altre « lire 18.000 », « lire 6.000 », con « lire 12.000 » nel primo comma, e « lire 1.500 » con « lire 3.000 » nel secondo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti testè proposti dal relatore.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.
(È approvato).

Art. 2.

L'indennità di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è fissata nella misura giornaliera di lire 24.

(È approvato).

Art. 3.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91 e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9.000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità di sorveglianza ai lavori prevista a favore degli ufficiali idraulici, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è aumentata come segue:

dal XIII al XII grado a lire	120 giornaliera
dal XI al X grado a lire	144 giornaliera
dal IX grado . . . a lire	210 giornaliera

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli incaricati e capi incaricati stabili dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 112 a lire 142.

AMIGONI, *relatore*. Anche quest'articolo deve essere emendato nel modo seguente: nella tabella contenuta nel primo comma le « lire 120 » debbono essere sostituite con « lire 180 », le « lire 144 » con « lire 216 » e le « lire 210 » con « lire 315 ». Inoltre nell'ultimo comma si debbono sostituire le parole « da lire 112 a lire 142 » con le altre « da lire 168 a lire 213 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti testè proposti dal relatore Amigoni.
(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 4 così emendato.
(È approvato).

Art. 5.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è elevata a lire 400 per il servizio diurno ed a lire 600 per quello notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 100 per ogni ora di prestazione di servizio notturno.

In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 800.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli incaricati stabili dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 300 per il servizio diurno e a lire 450 per il servizio notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 75 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 600.

L'indennità per il servizio idrometrico prevista dall'articolo 40, quarto comma, del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevato a lire 450.

AMIGONI, *relatore*. Riguardo al primo comma propongo di sostituire la cifra « 400 » con « 600 » e la cifra « 600 » con « 900 ». Nel secondo comma le parole « lire 100 » debbono essere sostituite dalle altre « lire 150 ». Nel terzo comma invece di « lire 800 » si dovrà dire « lire 1.200 ».

Nel quarto comma le parole « elevata a lire 300 per il servizio diurno e a lire 450 per il servizio notturno » debbono essere sostituite con le parole « elevata a lire 450 per il servizio diurno e 675 per il servizio notturno ».

Analogamente nel quinto comma le « lire 75 » diverranno « lire 112,50 » e le parole « la somma di lire 600 » debbono essere sostituite dalle altre « la somma di lire 900 ».

Per quanto riguarda l'ultimo comma propongo di sostituire la cifra di « lire 450 » con quella di « lire 675 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato
(È approvato).

AMIGONI, *relatore*. Poichè la data di decorrenza non figura nel provvedimento mentre dal contesto si deduce che essa deve essere quella del 1° luglio 1954, mi sembra opportuno inserire a questo punto un articolo 5-*bis* del seguente tenore: « Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954 ».

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5-*bis* proposto dal relatore ed accettato dal Governo.
(È approvato).

Art. 6.

All'onere annuo di lire 33.250.000 derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per lire 15.950.000 con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMIGONI, *relatore*. Al primo comma dell'articolo 6 propongo di sostituire le parole « lire 33.250.000 » con le altre « lire 46.329.255 »

e, all'ottava riga, le parole « e per lire 15 milioni 950.000 » con le parole « e per la differenza ».

Propongo altresì un nuovo comma, da inserire tra il primo ed il secondo, del seguente tenore: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956 si farà fronte con i fondi iscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti sostitutivi ed il comma aggiuntivo proposti dal relatore.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 così emendato.
(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso, do lettura dell'intero testo del provvedimento, così come risulta dopo il coordinamento:

Art. 1.

La misura dell'indennità di custodia, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata a lire 18.000 annue per i magazzini classificati di 1^a classe e a lire 12.000 annue per i magazzini classificati di 2^a classe.

Il compenso previsto dal terzo comma dell'articolo 89 del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, per gli ufficiali idraulici che siano consegnatari di due o più magazzini, è elevata a lire 3.000 annue per ciascun magazzino, oltre l'indennità che loro compete per il magazzino di cui sono consegnatari titolari.

Art. 2.

L'indennità di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è fissata nella misura giornaliera di lire 24.

Art. 3.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali e guardiani idraulici, prevista dagli articoli 91

e 95, secondo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, è elevata rispettivamente a lire 16.500 ed a lire 14.400 annue, se ammogliati o vedovi con prole, e a lire 12.000 e lire 9.000 annue, se celibi o vedovi senza prole.

Art. 4.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è aumentata come segue:

dal XIII al XII grado a lire 180 giornaliera
dal XI al X grado a lire 216 giornaliera
dal IX grado . . . a lire 315 giornaliera.

L'indennità di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli incaricati e capi incaricati stabili dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1926, è fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.

Art. 5.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1925, è elevata a lire 600 per il servizio diurno ed a lire 900 per quello notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una indennità di lire 150 per ogni ora di prestazione di servizio notturno.

In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 1.200.

L'indennità per il servizio di piena, diurno e notturno, prevista a favore degli incaricati stabili dall'articolo 40 del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 450 per il servizio diurno ed a lire 675 per il servizio notturno.

Quando il servizio di piena diurno si protragga nella notte sarà corrisposta una inden-

nità di lire 112,50 per ogni ora di prestazione di servizio notturno. In ogni caso il cumulo delle indennità diurne e notturne non dovrà superare la somma di lire 900.

L'indennità per il servizio idrometrico prevista dall'articolo 40, quarto comma, del decreto ministeriale 1° ottobre 1925, è elevata a lire 675.

Art. 6.

Gli adeguamenti di indennità previsti negli articoli precedenti decorrono dal 1° luglio 1954.

Art. 7.

All'onere annuo di lire 46.329.225 derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte, relativamente all'esercizio finanziario 1954-55, per lire 17.300.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio stesso, e per la differenza con i fondi già iscritti nei capitoli nn. 3 e 4 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per il medesimo esercizio 1954-55.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1955-1956 si farà fronte con i fondi iscritti nei capitoli nn. 7 e 20 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari